



COMUNE DI CHÂTILLON
COMMUNE DE CHÂTILLON

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00105450076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU). Determinazione tariffe anno 2022.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **nove**, del mese di **marzo**, con inizio alle ore **14:30**, nell'edificio comunale si è riunito, in seduta Ordinaria, come segue il CONSIGLIO COMUNALE:

Cognome Nome	Pr.	As.
DUJANY Camillo Andrea	X	
BRUNOD Dorina	X	
GIROLA Luigi Francesco	X	
PILI Paolo	X	
GALLO Gilda	X	
BRUNOD Bruno	X	
RORE Carla	X	
GORRET Emile	X	
MUSCOLO Stefania		X
FRUTAZ Elsa	X	
OBERT Claudio	X	
PICCINI Antonella	X	
PERSONNETTAZ Monique	X	
DONAZZAN Riccardo	X	
BELLOLI Mario Roberto	X	
DONDEYNAZ Guido	X	
CASELLA Fiorella	X	
Totale	16	1

Partecipa alla seduta il Segretario dell'ente locale **D.ssa Sara Chapellu**

Il Presidente **OBERT Claudio** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta introducendo la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La sessione si svolge in seduta chiusa al pubblico in ragione delle restrizioni introdotte durante lo stato di emergenza epidemiologica.

Imposta Municipale propria (IMU). Determinazione tariffe anno 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- a) il D. lgs. 18.08.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” (TUEL) e s.m.i.;
- b) il D. lgs. 23.11. 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e s.m.i.;
- c) il D. lgs. 10.08.2014, n. 126 “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;
- d) la legge n. 243/2012 come modificata e integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i.;
- e) la legge 30 dicembre 2021 n. 234 con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l’anno 2022;
- f) la legge regionale 22 dicembre 2021 n. 35 (“*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali*”);

Dato atto che, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 29, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, gli enti locali della Valle d’Aosta sono tenuti ad applicare le disposizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e nel D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e ad approvare i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente;

Richiamato l’art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Richiamato l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione*»;

Richiamato l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2021 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 309 del 30.12.2021) è stato approvato il differimento dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali ed autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato altresì atto che il D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25.02.2022 n. 15 (pubblicato in G.U. n. 49 del 28.02.2022) ha disposto l’ulteriore differimento al 31 maggio 2022 del suddetto termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

Richiamata la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, che ha abolito dal 01.01.2020 l’imposta unica comunale

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Chatillon. Responsabile Procedimento: Contoz Bruna (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line.

(IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed, in particolare, i commi da 738 a 783 dell'art. 1, della legge 160/2019, recanti la disciplina della nuova imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, con l'unificazione di IMU e TASI (Tributo per i servizi indivisibili) mediante l'assorbimento della TASI nell'IMU in ragione del medesimo presupposto di imposta (possesso di immobili);

Considerato che l'attuale disciplina relativa all'Imposta municipale propria (IMU) non ha subito sostanziali variazioni rispetto a quanto previsto dalla suddetta Legge n. 160/2019;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.lgs. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Richiamato altresì l'art. 1, comma 757, della succitata Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, in ogni caso anche se non si intenda diversificare le aliquote, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale per l'elaborazione del prospetto delle aliquote da allegare quale parte integrante secondo le modalità definite con il suddetto Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dato atto che la risoluzione n. 1/DF del MEF del 18.02.2020 ha chiarito l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, con decorrere dall'anno d'imposta 2021 secondo le disposizioni contenute in apposito decreto del MEF;

Rilevato che il decreto ministeriale di cui al succitato art. 1, comma 756, non è ancora stato emanato;

Considerato il permanere del vuoto normativo in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU e dato pertanto atto che il Comune non è assoggettato ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare per l'anno di imposta 2022;

Richiamato infine il decreto interministeriale 20 luglio 2021 recante la disciplina delle regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di procedere all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2022, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15.03.2021 con cui sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 5,2 per mille Detrazione 200,00
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune. Inoltre il comodante risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato	8,0 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille

Aliquota per i fabbricati nel GRUPPO CAT. A e B e C	8 per mille
Immobili produttivi CAT. D	7,6 per mille
Immobili CAT. D3	7,6 per mille
Beni merce	8 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola e terreni agricoli incolti	Esclusi dall'IMU
Immobili affittati a canone concordato	Riduzione al 75% dell'imposta dovuta

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 29/04/2016;

Atteso che, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Dato atto della volontà dell'Amministrazione di disporre, per l'anno 2022, la riduzione dal 8 per mille al 7,6 per mille delle aliquote relative alle categorie "abitazione e relative pertinenze concesse in comodato" e "fabbricati gruppo A, B, C" e la riduzione dal 5,2 per mille al 4 per mille dell'aliquota per "abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;

Ritenuto di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2022, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento comunale dell'IMU, i valori medi di mercato delle aree fabbricabili sono quelli definiti con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 30/11/2018;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 762 delle Legge 160/2019 il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con facoltà per il contribuente di versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno;

Dato infine atto che le aliquote in argomento sono state esaminate e assentite da parte della competente Commissione Consiliare permanente per le finanze, lo statuto ed i regolamenti nelle sedute del 25.01.2022 e del 01.03.2022, come da verbali agli atti;

Prende la parola l'Assessore al bilancio, Sig.ra Elsa Frutaz, che illustra brevemente all'Assemblea il provvedimento in approvazione, ribadendo la volontà dell'Amministrazione di ridurre le aliquote IMU al fine di non incrementare il carico fiscale dei cittadini quale concreta azione di sostegno in un periodo di difficoltà economica generalizzata per famiglie e imprese; precisa che la manovra di riduzione dall'8 al 7,6 per mille comporta una previsione di minor gettito di circa 70mila euro, mentre la riduzione dell'1,2 per mille applicato per le abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze comporta una minore entrata stimata in 598 euro;

Il Presidente del Consiglio riepiloga i lavori della Commissione Consiliare permanente per le finanze, lo statuto ed i regolamenti riunitasi in data 25.01.2022 e 01.03.2022 e, in assenza di dibattito, invita l'Assemblea a procedere alla votazione;

Visto l'art. 22 del vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 30.04. 2007;

Viso il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal Segretario dell'Ente Locale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/98;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Chatillon. Responsabile Procedimento: Contoz Bruna (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

A seguito di votazione resa in forma palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Presenti: 16

Votanti: 16

Favorevoli: 16

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

DELIBERA

1. di determinare – per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi delle vigenti disposizioni in materia – le seguenti aliquote dell’Imposta municipale propria IMU, con efficacia dal 01.01.2022:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019 ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esenti
Aliquota ridotta per abitazione principale SOLO di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett b) e dall'art. 1, comma 748, della Legge n. 160/2019	4,0 per mille (detrazione €. 200,00)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune. Inoltre il comodante risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato	7,6 per mille (con riduzione del 50 per cento della base imponibile)
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati gruppo Cat. A – B – C	7,6 per mille
Immobili produttivi Cat. D	7,6 per mille
Immobili Cat. D3	7,6 per mille
Beni merce così come definiti dall'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019	esenti (ai sensi dell'art. 1, c. 751, della Legge n. 160/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2022)
Fabbricati strumentali all'attività agricola (art. 1, c. 750, Legge n. 160/2019) e terreni agricoli incolti (art. 1 c. 752, legge n. 160/2019)	esenti
Immobili locati a canone concordato in ottemperanza all'Accordo territoriale siglato in data 22/03/2021	Riduzione del 25% dell'aliquota

2. di confermare, per l'anno 2022, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento comunale IMU, i valori medi di mercato delle aree fabbricabili sono quelli definiti con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 30/11/2018;
4. di dare atto che i termini ordinari per il versamento anno 2022 dell'IMU per l'anno 2022 sono i seguenti:

Acconto	16 giugno 2022
Saldo	16 dicembre 2022
Unica soluzione	16 giugno 2022

5. di dare atto che le aliquote fissate con il presente provvedimento hanno effetto dal 01.01.2022 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

6. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022/2024 come prescritto dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) e s.m.i. e dal punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2022, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
8. di trasmettere copia della presente deliberazione agli uffici comunali competenti per l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
9. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to OBERT Claudio

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
F.to D.ssa Sara Chapellu

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 16/03/2022 al 31/03/2022 ai sensi dell'art. 52 bis, comma 1, della Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Châtillon, li 16/03/2022

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
F.to D.ssa Sara Chapellu

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter della Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Châtillon, li 16/03/2022

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
F.to D.ssa Sara Chapellu

Copia conforme all'originale in formato digitale.

Châtillon, li 16/03/2022

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
F.to D.ssa Sara Chapellu

.